

	<p>Programma Operativo Regionale <i>"Competitività regionale e occupazione"</i> F.E.S.R. 2007/2013</p>	<p>Asse 1 "Innovazione e transizione produttiva" Misura I.1.3 "Innovazione e PMI"</p>
---	--	---

DISCIPLINARE

per l'accesso ai finanziamenti per i servizi e i progetti per la ricerca e l'innovazione riservati ai soggetti aggregati ai

POLI DI INNOVAZIONE

Approvato con Determinazione dirigenziale n. 131 del 10/06/2009 del Responsabile della Direzione regionale Attività Produttive

1. Riferimenti normativi e programmatici

- Regolamenti comunitari:
 - n. 1083/2006, recante disposizioni generali sull'attività dei Fondi strutturali per il periodo 2007/2013;
 - n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (d'ora in avanti: F.E.S.R.);
 - n. 1828/2006, che definisce le modalità attuative dei Fondi.
- Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione adottata con comunicazione della Commissione Europea 2006/C 323/01, in vigore dal 1 gennaio 2007 (d'ora in avanti: "Disciplina").
- Decreto legislativo 123/98 per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese.
- Legge statale n. 241/90, con particolare riferimento all'art. 12, che disciplina il procedimento per l'emanazione di provvedimenti di erogazione di benefici economici.
- Legge regionale n. 7/05 sul procedimento amministrativo.
- Legge Regionale n. 4/2006 che definisce i criteri e le linee generali per organizzare, promuovere e coordinare il sistema regionale della ricerca e dell'innovazione all'interno dello Spazio europeo della ricerca.
- Legge Regionale n. 34/2004 che individua quale obiettivo principale dell'attività programmatoria regionale in ambito di attività produttive la promozione e il miglioramento della competitività del sistema e l'attrattività del territorio anche attraverso significativi investimenti nella conoscenza e nell'innovazione.
- Programma operativo regionale (d'ora in avanti, "P.O.R.") 2007/2013, finanziato dal F.E.S.R. a titolo dell'obiettivo 'Competitività ed occupazione' che nell'ambito dell'Asse 1 (Innovazione e transizione produttiva) prevede un'attività (Attività I.1.2: Poli d'Innovazione) finalizzata a sostenere "... network e strutture per organizzare e diffondere innovazione presso le p.m.i." con azioni che "si focalizzano sulla promozione del trasferimento di tecnologie, conoscenza e dell'offerta di servizi alle imprese".

- Regime di aiuto N 302/2007, notificato alla Commissione U.E. a cura dello Stato italiano ed approvato da quest'ultima con decisione C (2007) 6461 del 12 dicembre 2007, come regolamentato dal decreto 27 marzo 2008, n. 87 "Regolamento di istituzione di un regime di aiuto a favore delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" (GURI 20 maggio 2008, n. 117) e dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico (M.I.S.E) 27 giugno 2008, n. 4390 Disposizioni per l'attuazione da parte di amministrazioni e altri soggetti diversi dal M.I.S.E dell'articolo 9 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 marzo 2008, recante istituzione del regime di aiuti a favore delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione (GURI 4 luglio 2008, n 155).
- Regolamento (CE) 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (Regolamento generale di esenzione per categoria) in GUUE L214 del 9.8.2008.
- Regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sugli aiuti di importanza minore ('de minimis').
- Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02) in GUUE C 14 del 19 gennaio 2008, pag.6.
- Delibera di Giunta regionale n. 25-8735 del 5 maggio 2008, successivamente integrata dalla Delibera di Giunta regionale n. 11-9281 del 28 luglio 2008 con le quali la Giunta ha individuato i domini tecnologici di competenza dei Poli e dei relativi territori di riferimento, e dalla Delibera di Giunta regionale n. 37-9622 del 15/9/2008 che ha modificato ed integrato i domini tecnologico-applicativi di competenza dei Poli.
- DGR n. 12-9282 del 28 luglio 2008 con la quale la Giunta regionale ha definito i contenuti generali della misura d'intervento del P.O.R. per la costituzione, l'ampliamento ed il funzionamento dei Poli di innovazione.
- Decreto del Presidente della Repubblica che approva (in attuazione dell'art. 56 del Regolamento (CE) n. 1083/2006) le norme in materia di ammissibilità delle spese nell'ambito dei Fondi strutturali per il periodo 2007/2013.

2. Oggetto e struttura del Disciplinare

Il presente Disciplinare è finalizzato a definire le regole e le procedure amministrative per l'accesso ai finanziamenti per i progetti e i servizi per la ricerca e l'innovazione destinati ai soggetti aggregati ai poli di innovazione. E' suddiviso in due sezioni: nella prima sezione (Sezione I - Normativa Comune) sono indicate le regole e le procedure per la presentazione delle domande e l'accesso ai finanziamenti da parte dei soggetti aggregati ai poli, generali e valide per tutte le tipologie di progetti e servizi per la ricerca e l'innovazione specificate al paragrafo I.3 'Iniziativa ammissibili'; nella seconda sezione (Sezione II – Schede relative alle tipologie di progetti e servizi per la ricerca e l'innovazione ammissibili a finanziamento), a sua volta suddivisa in due macro-categorie 1) progetti per la ricerca e l'innovazione e 2) servizi per la ricerca e l'innovazione, si trovano le schede descrittive dei progetti e dei servizi ammissibili a finanziamento, insieme ad ulteriori regole e previsioni specifiche per ogni singola tipologia di progetto e di servizio.

L'Allegato I (Sistema e modalità di valutazione dei poli di innovazione) costituisce parte integrante del presente Disciplinare.

SEZIONE I – NORMATIVA COMUNE

I.1 Dotazione finanziaria

Per il finanziamento di progetti e servizi per la ricerca e l'innovazione di cui al presente Disciplinare è prevista, a valere sulle risorse dell' 'Attività I.1.2 – Poli di innovazione' del POR FESR 2007-13, una dotazione finanziaria complessiva pari a 54 milioni di euro.

Tale dotazione finanziaria è programmaticamente suddivisa in due parti.

Per le domande incluse nel primo programma annuale¹ è riservata una dotazione pari a 40 milioni di euro.

I restanti 14 milioni di euro, suscettibili di eventuali integrazioni, saranno riservati alle domande che saranno incluse nei successivi programmi annuali, secondo tempistiche che verranno successivamente specificate.

¹ Per una descrizione dettagliata delle caratteristiche e della struttura del programma annuale si rimanda all'Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente Disciplinare.

I.2 Soggetti beneficiari e principali obblighi

Possono essere beneficiari dei finanziamenti di cui al presente Disciplinare esclusivamente i soggetti aggregati ai poli di innovazione – questi ultimi individuati ai sensi della D.G.R. n. 25-8735 del 5/05/2008 come modificata e integrata dalla DGR n. 11-9281 del 28 luglio 2008 - localizzati sul territorio della Regione Piemonte, di seguito specificati:

- Piccole e medie imprese (PMI), con unità produttive ubicate nel territorio della Regione Piemonte regolarmente censite presso la CCIAA di riferimento ed aventi i parametri dimensionali di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12.10.2005. Le PMI possono concorrere singolarmente o in collaborazione con altre PMI, GI o OR;
- Grandi imprese (GI), con unità produttive ubicate nel territorio della Regione Piemonte regolarmente censite presso la CCIAA di riferimento ed aventi i parametri dimensionali di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12.10.2005 - a condizione che collaborino con PMI e limitatamente ai progetti previsti nella successiva sottosezione II.A “Progetti per la ricerca e l’innovazione”;
- Organismi di ricerca (OR), come definiti ai sensi del punto 2.2 d) della nuova disciplina RSI (GUUE C 323 del 30 dicembre 2006), con sede legale o unità operativa o laboratorio nel territorio della regione Piemonte. Possono concorrere solo in collaborazione con PMI aggregate ai poli, e solo nell’ambito delle iniziative ammissibili di cui alla macro-categoria 1) progetti per la ricerca e l’innovazione.

Sono ammissibili ai finanziamenti previsti dal presente disciplinare esclusivamente i soggetti aggregati ai poli, ed i relativi servizi e progetti, che risultino inseriti nei Programmi annuali proposti dal Gestore del Polo ed approvati dal Comitato di Valutazione e Monitoraggio.

Perché vi sia collaborazione, le imprese o gruppi di imprese devono essere tra loro autonomi ai sensi del Decreto 18 aprile 2005 del Ministero delle Attività Produttive “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”. Ai sensi della Disciplina RSI applicata al presente disciplinare, in un progetto di collaborazione, i beneficiari

dell'aiuto partecipano alla concezione del progetto, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati.

Sono ammissibili a finanziamento i costi sostenuti successivamente all'invio della domanda.

Non possono essere beneficiarie di contributo le imprese in difficoltà: per le grandi imprese la definizione di 'impresa in difficoltà' è contenuta nel par. 2.1 della Comunicazione della Commissione europea 2004/C 244/02 "Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà"; per le PMI, la nozione di "impresa in difficoltà" è definita dall'art. 1, comma 7, lettera c) del Regolamento CE 800/2008.

Il beneficiario, nei cinque anni successivi alla completa realizzazione delle attività finanziate di cui alle successive sezioni, non può:

- alienare, cedere a qualunque titolo, distogliere dall'uso originario i beni acquistati nell'ambito delle iniziative che hanno beneficiato dell'agevolazione;
- apportare modifiche sostanziali alle iniziative agevolate che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- cessare o trasferire fuori dalla Regione Piemonte l'attività produttiva.

Ai fini del presente disciplinare, l'attività si intende completamente realizzata alla data di erogazione della quota a saldo del contributo pubblico spettante all'impresa beneficiaria.

I.3 Iniziative ammissibili

Le iniziative ammissibili a finanziamento, per il cui dettaglio si rimanda alla Sezione II, sono suddivise in due macro-categorie:

- 1) progetti per la ricerca e l'innovazione
- 2) servizi per la ricerca e l'innovazione

La macro-categoria 1) è suddivisa nelle seguenti tipologie di progetti:

- a. Studi di fattibilità tecnica preliminari ad attività di ricerca industriale o sviluppo sperimentale
- b. Progetti di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale;
- c. Progetti di innovazione di prodotto/processo;
- d. Progetti per l'innovazione dei processi/prodotti attraverso l'interazione con l'utente.

La macro-categoria 2) è suddivisa nelle seguenti tipologie di servizi:

- a. servizi di gestione della proprietà intellettuale;
- b. servizi di technology intelligence;
- c. servizi di supporto all'ideazione e all'introduzione sul mercato di nuovi prodotti/servizi;
- d. servizi per l'accesso a reti internazionali della conoscenza;
- e. servizi per la mobilità di personale qualificato;
- f. servizi per il supporto di nuove imprese innovatrici.

I.4 Tempistica

Il primo programma annuale² dovrà essere presentato dal soggetto gestore del polo al Comitato di Valutazione e Monitoraggio (CVM), di cui all'art. 10, comma 3 del Bando regionale per la costituzione, l'ampliamento ed il funzionamento di Poli di Innovazione, entro e non oltre il giorno 11 settembre 2009.

Il CVM, entro il 16 ottobre 2009, dovrà completare la valutazione comparata dei programmi annuali presentati dai soggetti gestori e, sulla base della valutazione effettuata, dovrà assegnare a ciascun polo il relativo budget virtuale³.

Le domande di finanziamento potranno essere presentate ai sensi dei punti I.5 e seguenti dai soggetti aggregati ai poli, successivamente all'atto di approvazione del programma annuale.

I.5 Modalità di presentazione delle domande da parte dei soggetti aggregati

a) Condizioni preliminari di ammissibilità delle domande

Condizione preliminare di ammissibilità delle domande per l'accesso ai finanziamenti previsti per i progetti di cui alla macro-categoria 1) e per i servizi di cui alla macro-categoria 2) è l'inclusione di tali progetti e di tali servizi nel programma annuale predisposto dal soggetto gestore del polo e approvato dal CVM⁴.

² Per una descrizione dettagliata delle caratteristiche e della struttura del programma annuale si rimanda all'Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente Disciplinare.

³ Per una definizione puntuale del concetto di budget virtuale si rimanda all'Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente Disciplinare.

⁴ Per una descrizione dettagliata del sistema e delle modalità di valutazione dei poli di innovazione si rimanda all'Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente Disciplinare.

Come specificato nell'Allegato 1 al presente disciplinare, è responsabilità del soggetto gestore verificare la coerenza delle proposte dei soggetti aggregati con le traiettorie progettuali e le linee di sviluppo del polo di appartenenza.

b) Presentazione della domanda

Le domande di ammissione ai finanziamenti previsti dal presente disciplinare devono essere presentate dai soggetti aggregati ai poli utilizzando esclusivamente la modulistica che sarà resa disponibile sul sito internet della Regione Piemonte e sul sito di Finpiemonte S.p.a. (agli indirizzi da specificare successivamente). Le domande potranno essere presentate successivamente all'approvazione dal parte del CVM del programma annuale presentato dal soggetto gestore secondo le specifiche modalità prevista nella successiva Sezione II.

I.6 Istruttoria delle domande presentate da parte dei soggetti aggregati

a) Istruttoria formale

L'istruttoria formale delle domande di finanziamento sarà effettuata da Finpiemonte S.p.A. e sarà finalizzata alla verifica delle seguenti condizioni:

1. Ricevibilità:

- Inoltro della domanda nei termini prescritti dal Disciplinare;
- Completezza e regolarità della domanda.

2. Ammissibilità:

- Presenza dei requisiti soggettivi prescritti dal Disciplinare;
- Inclusione del progetto/servizio per il quale si richiede il finanziamento nel programma annuale predisposto dal soggetto gestore del polo ed approvato dal CVM;
- Tipologia e localizzazione dell'investimento/intervento coerenti con le prescrizioni del Disciplinare;
- Cronoprogramma di realizzazione dell'investimento/intervento compatibile con i termini fissati dal Disciplinare e con la scadenza del POR.

b) Istruttoria di merito e tecnico-finanziaria

Per le sole domande che abbiano superato l'istruttoria formale di cui al precedente punto a), l'istruttoria di merito e tecnico-finanziaria delle domande sarà effettuata da Finpiemonte S.p.A.

con il supporto degli stessi esperti di settore che avranno affiancato il CVM nella precedente fase di valutazione/approvazione del relativo programma annuale di riferimento⁵.

L'istruttoria verrà effettuata sulla base di due ordini di criteri:

1. valutazione di merito

- Qualità tecnico/scientifica del progetto/investimento ⁶;
- Qualità e valore aggiunto della partnership (nel caso di progetti/investimenti realizzati in modalità collaborativa);
- Ricadute ed impatti attesi (sul beneficiario ed eventualmente sul sistema) coerenti con la finalità della misura (es. mantenimento o incremento quote di mercato, rafforzamento e sviluppo di cluster o filiere innovative, incremento della propensione all'innovazione, incremento occupazionale atteso qualitativo e/o quantitativo);

2. valutazione tecnica e finanziaria

- Congruità e pertinenza dei costi;
- Idoneità tecnica e capacità finanziaria del/i soggetto/i attuatore/i a realizzare il progetto/investimento;
- Merito creditizio (nel caso di progetti finanziati mediante finanziamento agevolato).

I.7 Varianti

Eventuali variazioni o modifiche rispetto a quanto approvato ed ammesso a finanziamento da Finpiemonte S.p.A. a seguito dell'istruttoria di cui al precedente paragrafo I.6, dovranno essere preventivamente comunicate a Finpiemonte S.p.A. tramite invio di lettera raccomandata.

Finpiemonte S.p.A., avvalendosi del parere degli esperti di settore responsabili dell'istruttoria di merito e tecnico-finanziaria, valuterà le variazioni proposte ai fini della conferma o della revoca del finanziamento concesso.

⁵ Per una descrizione dettagliata del sistema e delle modalità di valutazione dei poli di innovazione si rimanda all'Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente Disciplinare.

⁶ Per le domande di finanziamento di servizi di cui alla sottosezione II.B, (ad esclusione dei servizi per l'accesso a reti internazionali della conoscenza per i quali è previsto un fornitore unico, scelto attraverso procedura di gara), sarà anche valutata la qualità del fornitore prescelto. La verifica della qualità del fornitore sarà effettuata sulla base dell'esperienza pregressa in servizi analoghi a quello per cui viene presentata la domanda di finanziamento, nonché delle ulteriori informazioni/documentazioni richieste che verranno specificate nella modulistica di cui al punto b) del paragrafo I.5.

I.8 Revoca delle agevolazioni

Si procede a revoca dell'agevolazione, totale o parziale, nei seguenti casi:

- a) interruzione dell'iniziativa anche per cause non imputabili all'impresa beneficiaria;
- b) qualora l'impresa non utilizzi l'agevolazione secondo la destinazione che ne ha motivato la concessione;
- c) nel caso di agevolazione concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti;
- d) nel caso in cui i beni acquistati con l'agevolazione siano alienati, ceduti o distratti prima che siano decorsi cinque anni dall'ammissione all'agevolazione;
- e) l'impresa subisca protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali o compia qualsiasi atto che diminuisca la consistenza patrimoniale e/o economica o non rispetti gli obblighi assunti verso la Regione o verso il Gestore;
- f) in caso di cessione di diritti e/o obblighi inerenti l'agevolazione;
- g) qualora il luogo di svolgimento del progetto/investimento sia diverso da quello indicato nella domanda di agevolazione e non rientri tra quelli compresi nel territorio in relazione al quale, ai sensi del disciplinare, l'agevolazione può essere concessa;
- h) qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti da Finpiemonte S.p.A. e/o dalla Regione emergano inadempimenti dell'impresa beneficiaria rispetto agli obblighi previsti dal disciplinare, dal provvedimento di concessione e dalla normativa di riferimento o nel caso in cui, a seguito della verifica finale, venga accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione;
- i) in caso di cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria;
- l) in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o assoggettamento dell'impresa finanziata ad altra procedura concorsuale;
- m) in caso di cessazione o trasferimento dell'unità produttiva al di fuori del territorio regionale nei cinque anni successivi alla conclusione delle iniziative;
- n) qualora venga meno una componente progettuale di uno o più partners, salvo che il resto della compagine si accoli l'esecuzione dell'intera iniziativa ovvero che la componente progettuale residua sia suscettibile di utilizzo applicativo;

- o) qualora il beneficiario non consenta l'effettuazione dei controlli previsti dal presente disciplinare o non produca la documentazione a tale scopo richiesta;
- p) qualora il beneficiario non fornisca le informazioni necessarie per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale periodico e per la sorveglianza delle iniziative finanziate.

Qualora venga disposta la revoca totale dell'agevolazione, l'impresa beneficiaria sarà tenuta alla restituzione dell'intero ammontare del contributo. Qualora venga disposta la revoca parziale dell'agevolazione, l'impresa beneficiaria sarà tenuta alla restituzione della parte di contributo revocato.

L'impresa beneficiaria dovrà restituire la quota di contributo erogato ma risultato non dovuto, maggiorato degli interessi, calcolati al tasso di interesse fissato dalla Banca centrale Europea vigente alla data della erogazione del capitale e decorrenti dalla data della valuta di erogazione del suddetto capitale fino alla data di adozione del provvedimento di revoca. In caso di mancata restituzione delle somme dovute entro i termini di legge, si procederà ad iscrizione a ruolo delle stesse e il calcolo degli interessi verrà effettuato ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

I.9 Procedimento di revoca

Ricevuta notizia di circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca, sarà comunicato agli interessati l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative all'oggetto del procedimento promosso ed ai motivi per cui si intende procedere alla revoca, all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento, all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) ed assegnato ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione di avvio del procedimento di revoca, gli interessati possono presentare a Finpiemonte S.p.A. scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione. Gli uffici di Finpiemonte S.p.A. esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Entro trenta giorni dalla ricezione delle controdeduzioni o, in assenza di queste, dalla scadenza del termine di cui sopra, qualora non si ritengano fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento di revoca, ne verrà data comunicazione alle imprese interessate.

Qualora invece si ritengano fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, sarà disposta, con provvedimento motivato, la revoca dell'agevolazione e saranno determinate le somme dovute a titolo di interessi e di sanzione; in seguito, gli uffici comunicheranno ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento, unitamente a quanto dovuto per le spese postali.

Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, Finpiemonte S.p.A. provvederà a trasmettere alla Regione Piemonte la posizione dell'inadempiente per l'iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti e degli interessi ai sensi del comma 5 dell'art. 9 del decreto legislativo n. 123/1998.

I.10 Ispezioni, controlli, monitoraggio

Anche su indicazione dei competenti organi della Regione Piemonte, Finpiemonte S.p.A. effettua controlli anche presso l'impresa beneficiaria allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei progetti/servizi/investimenti e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dal presente disciplinare e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.

L'impresa beneficiaria è tenuta a mantenere una contabilità separata delle iniziative finanziate nell'ambito del presente disciplinare ed a conservare tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile relativa alle iniziative, predisponendo un "fascicolo dell'iniziativa" da conservare secondo le modalità che saranno indicate all'atto della concessione del contributo; tale documentazione deve essere resa disponibile per eventuali controlli che saranno effettuati da Finpiemonte S.p.A., dall'Amministrazione statale o regionale, dai servizi della Commissione U.E., da altri enti, organismi o soggetti a ciò legittimati.

L'impresa beneficiaria è tenuta, inoltre, ad inviare a Finpiemonte S.p.A. i dati necessari per il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale dell'iniziativa ammessa a finanziamento, secondo le

modalità ed i termini previsti dalla normativa comunitaria e dal POR FESR ed ulteriormente specificati nel provvedimento di concessione del contributo.

I.11 Conformità alla normativa comunitaria

La concessione dell'aiuto avverrà ai sensi della Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01), del Regolamento (CE) 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (Regolamento generale di esenzione per categoria) in GUUE L214 del 9.8.2008 e del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»).

I.12 Clausola Deggendorf

Il soggetto beneficiario dovrà rilasciare, in applicazione della giurisprudenza “Deggendorf” (c.d. “clausola Deggendorf”), la dichiarazione di cui all'art. 1 comma 1223 della l. 27/12/2006 n. 296 come ad oggi regolamentata dal relativo decreto di attuazione (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 160 del 12.7.2007).

I.13 Rinvio

Per quanto non previsto dal presente disciplinare, si applicano le disposizioni previste dalla normativa comunitaria (inclusa la normativa che disciplina il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – F.E.S.R.- ed il Programma Operativo FESR 2007/2013 del Piemonte – Obiettivo Competitività ed Occupazione) e dalla normativa nazionale (ivi incluso il Decreto del Presidente della Repubblica che approva, in attuazione dell'art. 56 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, le norme in materia di ammissibilità delle spese nell'ambito dei Fondi strutturali per il periodo 2007/2013).

I.14 Informazioni e contatti

Ulteriori informazioni e chiarimenti sui contenuti del Disciplinare e le modalità di presentazione delle domande potranno essere presentate al seguente indirizzo e.mail: promozione.pmi@regione.piemonte.it

I.15 Riservatezza

Ai sensi dell'art. 10 della L. 31/12/1996 n. 675 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali" e s.m.i., si informa che nell'ambito delle iniziative approvate è previsto il trattamento di dati personali. Tale trattamento è reso necessario al fine di consentire le attività di monitoraggio fisico e di valutazione delle iniziative, nonché le attività di monitoraggio finanziario e di verifica amministrativa-contabile, previste dalla normativa vigente.

Il conferimento dei dati personali richiesti riveste natura obbligatoria per i titolari dell'azione e per quanti comunque vengano coinvolti nelle attività connesse ai progetti e ai servizi per la ricerca e l'innovazione qui disciplinati⁷. L'eventuale rifiuto, anche indiretto, a consentire il trattamento è causa di revoca del contributo e/o mancato riconoscimento delle spese sostenute.

⁷ Tale conferimento di dati si intende pertanto obbligatorio anche con riferimento alle informazioni richieste ai soggetti fornitori di servizi per la ricerca e l'innovazione di cui alla Sezione II e necessarie alla verifica del possesso dei requisiti di idoneità in sede di valutazione.

SEZIONE II – SCHEDE RELATIVE ALLE TIPOLOGIE DI PROGETTI E SERVIZI PER LA RICERCA E L'INNOVAZIONE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

Sotto-sezione II.A - Progetti per la ricerca e l'innovazione

Le domande per l'accesso ai finanziamenti per progetti per la ricerca e l'innovazione potranno essere presentate a decorrere dall'atto di approvazione del programma annuale secondo le tempistiche che verranno successivamente specificate.

Nel caso di specifiche e giustificate istanze manifestate dal soggetto gestore, il CVM potrà procedere ad approvare un aggiornamento in itinere del programma annuale.

Nel seguito si riportano le schede descrittive di dettaglio e le modalità di agevolazione relative alle specifiche iniziative ammissibili.

II.A.1 - Studi di fattibilità tecnica preliminari ad attività di ricerca industriale o sviluppo sperimentale

1. Descrizione

Sono finanziate le attività legate a studi di fattibilità tecnica preliminari ad attività di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale⁸, soprattutto se finalizzate alla predisposizione di progetti da presentare su bandi nazionali e internazionali. Sono comprese sia le spese sostenute direttamente dalle imprese - per la predisposizione del progetto e per la ricerca partner - sia le spese per l'acquisizione di consulenze specialistiche.

2. Beneficiari

Piccole, medie e grandi imprese, organismi di ricerca. Le grandi imprese e gli organismi di ricerca sono ammessi a presentare domanda solo se in collaborazione con un numero significativo di piccole e medie imprese: l'adeguata presenza di PMI sarà valutata dal CVM anche in relazione alle specifiche caratteristiche del dominio scientifico e tecnologico del polo di riferimento.

3. Ruolo di soggetti gestori

⁸ Per la definizione di ricerca industriale e sviluppo sperimentale si rimanda al successivo paragrafo II.A.2.

I soggetti gestori dei poli di innovazione non possono in nessun caso beneficiare dei finanziamenti previsti nella presente sottosezione.

Nell'ambito dei progetti proposti a finanziamento dai soggetti aggregati ai poli, i soggetti gestori dei poli di innovazione possono fornire esclusivamente servizi di consulenza e servizi equivalenti come specificati alla lettera c) del successivo paragrafo 4 (Costi ammissibili), nel limite massimo del 30% dei costi complessivi ammissibili. I soggetti gestori possono fornire tali servizi a prezzo di mercato, o anche ad un prezzo inferiore purché tale da coprire almeno i costi sostenuti (al netto degli aiuti ricevuti per gli investimenti in infrastrutture per la ricerca).

4. Costi ammissibili

Per i soggetti beneficiari sono ammissibili a finanziamento i seguenti costi:

- a) personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nello studio di fattibilità tecnica);
- b) i costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per lo studio di fattibilità. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per lo studio, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamenti corrispondenti alla durata dello studio medesimo, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;
- c) servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dello studio di fattibilità tecnica, compresi i servizi di ricerca contrattuale, le competenze tecniche ed i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione;
- d) spese di viaggio e altre spese strettamente legate alla partecipazione allo studio di fattibilità tecnica,
- e) altri costi d'esercizio, inclusi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili allo studio di fattibilità tecnica.

Per tutti gli interventi è sempre escluso l'ammontare relativo all'I.V.A. (a meno che non risulti indetraibile per l'impresa) e qualsiasi altro onere accessorio, fiscale o finanziario.

Sono ammissibili solo i costi sostenuti successivamente alla presentazione della domanda.

5. Intensità, forma e misura dell'agevolazione

L'agevolazione è concessa nel rispetto della Disciplina comunitaria RSI e delle seguenti intensità massime di aiuto:

Beneficiari	Intensità massima dell'aiuto
PMI	40% se realizzato da singola impresa
	50% se realizzato in collaborazione
GI (solo in collaborazione con PMI)	35%
Organismi di ricerca (solo in collaborazione con PMI e purché essi sostengano almeno il 10 % dei costi ammissibili del progetto)	60%

L'agevolazione è concessa sotto forma di contributo a fondo perduto.

Il contributo massimo è pari a 20.000 euro per ogni soggetto. In caso di collaborazione tra più imprese il contributo massimo è pari a 100.000 per l'intera compagine (fermo restando il contributo massimo di 20.000 euro per ogni soggetto).

6. Effetto di incentivazione per le grandi imprese

L'agevolazione alle grandi imprese può essere concessa solo se sia dimostrato l'effetto di incentivazione dell'aiuto sulla base di un'analisi controfattuale fra due situazioni caratterizzate rispettivamente dalla presenza e dall'assenza di aiuti: a tal fine deve risultare soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

- a) aumento delle dimensioni del progetto: aumento dei costi totali del progetto (senza diminuzione delle spese sostenute dal beneficiario rispetto a una situazione senza aiuti); aumento del numero di persone assegnate ad attività di RSI;
- b) aumento della portata: aumento del numero di elementi che costituiscono i risultati attesi del progetto; un progetto più ambizioso, caratterizzato da una probabilità maggiore di scoperta scientifica o tecnologica o da un rischio di insuccesso più elevato (in particolare a causa del rischio più elevato inerente al progetto di ricerca, alla lunga durata del progetto e all'incertezza dei risultati);
- c) aumento del ritmo: tempi più ridotti per il completamento del progetto rispetto alla realizzazione del medesimo senza aiuti;

- d) aumento dell'importo totale della spesa di RSI: aumento della spesa totale di RSI da parte del beneficiario dell'aiuto; modifiche dello stanziamento impegnato per il progetto (senza una corrispondente diminuzione degli stanziamenti per altri progetti); aumento delle spese di RSI sostenute dal beneficiario dell'aiuto rispetto al fatturato totale.

L'effetto di incentivazione sarà valutato in sede di valutazione dello progetto di studio di fattibilità, avvalendosi dei dati forniti dall'impresa nell'ambito di apposita modulistica e verificato prima dell'erogazione del contributo in base a relazioni presentate dall'impresa beneficiaria indicanti le attività addizionali svolte come risultato diretto dell'aiuto ricevuto.

7. Modalità di erogazione

Il contributo è erogato da Finpiemonte S.p.A. in un'unica soluzione a seguito della presentazione e della verifica della rendicontazione dei costi totali riconosciuti ammissibili.

8. Regole di cumulo

L'agevolazione è cumulabile con qualsiasi altra agevolazione integrante aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 TCE sia essa fiscale, contributiva o finanziaria statale, regionale, provinciale o di altri enti pubblici nel rispetto dei massimali stabiliti dalla Disciplina RSI. Il credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo introdotto con la legge finanziaria 2007 e basato sulla decisione della Commissione europea dell' 11 dicembre 2007 C(2007) 6042 def. relativa all' Aiuto di Stato N 507/2007 – Italia è cumulabile nei limiti delle spese ammissibili del progetto di ricerca agevolato.

II.A.2 - Progetti di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale.

1. Descrizione

Sono finanziati progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale.

Per 'ricerca industriale' si intende la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla definizione di sviluppo sperimentale.

Per 'attività di sviluppo sperimentale' s'intende l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili.

Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale. Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

2. *Beneficiari*

Piccole, medie e grandi imprese, organismi di ricerca. Le grandi imprese e gli organismi di ricerca sono ammessi a beneficiare dei finanziamenti solo se realizzano il progetto in collaborazione con un numero significativo di piccole e medie imprese. L'adeguata presenza di PMI sarà valutata dal CVM anche in relazione alle specifiche caratteristiche del dominio scientifico e tecnologico del polo di riferimento.

3. *Caratteristiche dei progetti*

Il costo complessivo del singolo progetto non potrà essere inferiore a 200.000 euro.

La durata dei progetti non potrà essere superiore a 36 mesi.

I progetti di durata pluriennale dovranno essere obbligatoriamente articolati in work-package di durata annuale, che costituiranno l'unità amministrativa oggetto di finanziamento.

Nel caso quindi di progetti di durata pluriennale la valutazione da parte del CVM per l'approvazione del relativo programma annuale sarà riferita all'intero progetto. In caso di valutazione positiva il costo dell'intero progetto sarà inserito nel budget virtuale attribuito al polo di riferimento. Il budget virtuale associato a un determinato programma annuale potrà dunque prevedere, attraverso lo stanziamento teorico delle corrispondenti risorse, l'eventuale copertura dei costi totali relativi all'intera durata del progetto.

L'atto formale di ammissione al finanziamento riguarderà solo la prima annualità di finanziamento. Il finanziamento dei work-package relativi alle annualità successive dovrà essere definito con l'assunzione di un nuovo atto formale. Quest'ultimo, a seguito di esito positivo del monitoraggio effettuato dal CVM secondo le condizioni specificate alla Fase II dell'Allegato 1, potrà essere assunto automaticamente, sempre che non siano nel frattempo intervenute le condizioni previste per la revoca del finanziamento di cui al paragrafo I.8 della Sezione I.

4. Ruolo dei soggetti gestori

I soggetti gestori dei poli di innovazione non possono in nessun caso beneficiare dei finanziamenti previsti nella presente sottosezione⁹.

Nell'ambito dei progetti proposti a finanziamento dai soggetti aggregati ai poli, i soggetti gestori dei poli di innovazione possono fornire esclusivamente servizi di consulenza e servizi equivalenti come specificati alla lettera c) del successivo paragrafo 4 (Costi ammissibili), nel limite massimo del 30% dei costi complessivi ammissibili. I soggetti gestori possono fornire tali servizi a prezzo di mercato, o anche ad un prezzo inferiore purché tale da coprire almeno i costi sostenuti (al netto degli aiuti ricevuti per gli investimenti in infrastrutture per la ricerca).

5. Costi ammissibili

Per i soggetti beneficiari sono ammissibili a finanziamento i seguenti costi:

⁹ Nel caso di ambiti tecnologici ancora molto lontani dal mercato e privi di prospettive immediate e dirette di sbocco commerciale, è fatta salva la possibilità per il CVM di consentire al soggetto gestore la compartecipazione a progetti di ricerca. Tale eccezione alla regola generale potrà tuttavia verificarsi solo nel caso in cui il soggetto gestore possa oggettivamente dimostrare di disporre di un'unità di ricerca ad hoc e di possedere le idonee risorse interne e le competenze tecnico-scientifiche necessarie allo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo proposte.

- a) personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto di ricerca);
- b) strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;
- c) servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dello studio di fattibilità tecnica, compresi i servizi di ricerca contrattuale, le competenze tecniche ed i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione;
- d) spese di viaggio e altre spese strettamente legate alla partecipazione al progetto di ricerca nella misura massima del 10% delle spese di personale ammissibili;
- e) spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca a condizione che configurino costi effettivi relativi all'esecuzione delle attività progettuali e che vengano imputate con calcolo pro-rata al progetto, secondo un metodo non forfettario, bensì equo, corretto e debitamente giustificato. Esse sono ammissibili nella misura massima del 10% delle spese ammissibili;
- f) altri costi d'esercizio, inclusi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili all'attività di ricerca;
- g) i costi per la polizza fidejussoria.

Per tutti gli interventi è sempre escluso l'ammontare relativo all'IVA (a meno che non risulti indetraibile per l'impresa) e a qualsiasi altro onere accessorio, fiscale o finanziario.

6. Intensità, forma e misura dell'agevolazione

L'agevolazione è concessa nel rispetto delle seguenti intensità massime di aiuto:

Beneficiari	Intensità massima dell'aiuto
PI	45%
	60% in collaborazione con altra impresa o con organismo di ricerca

MI	35%
	50% in collaborazione con altra impresa o con organismo di ricerca
GI (solo in collaborazione con PMI)	40%
OR (solo in collaborazione con PMI e purché essi sostengano almeno il 10 % dei costi ammissibili del progetto)	60% ¹⁰

Sussiste “collaborazione”, ai fini dell’accesso ai finanziamenti e dell’ottenimento delle maggiorazioni previste, nel precedente prospetto, quando il progetto di ricerca è realizzato in collaborazione tra un numero significativo di imprese. L’adeguata presenza di imprese verrà valutata dal CVM anche in relazione alle specifiche caratteristiche del dominio scientifico e tecnologico del polo di riferimento.

Ai sensi della Disciplina RSI applicata al presente disciplinare, in un progetto di collaborazione, i beneficiari dell’aiuto partecipano alla concezione del progetto, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati.

Nessuna impresa può sostenere da sola più del 70% dei costi ammissibili del progetto di ricerca.

7. Modalità di finanziamento e condizioni di erogazione

Si prevedono due diverse modalità di finanziamento e relative condizioni di erogazione.

- **Opzione 1 – [solo fondo perduto, a stati di avanzamento]**

Possono accedere a questa opzione le piccole, medie e grandi imprese e gli organismi di ricerca.

Il contributo a fondo perduto, nel limite del massimale di aiuto consentito, è erogato dietro rendicontazione delle relative spese ammissibili in due soluzioni: la prima pari al 50% (dietro rendicontazione di un importo percentualmente analogo di spese ammissibili); la seconda a conclusione del progetto¹¹(dietro presentazione di rendicontazione che dimostri l’avvenuta, integrale realizzazione delle spese ammesse a beneficiare dell’intervento).

In ogni caso, l’effettiva erogazione della quota di contributo spettante a saldo è subordinata alla conclusione del progetto nel suo complesso¹² ed all’esito positivo di una verifica tecnico-scientifica.

¹⁰ I massimali proposti per gli organismi di ricerca nella tabella sono applicabili quando questi ultimi non siano beneficiari di aiuti di Stato ai sensi del punto 3.1 e seguenti della disciplina RSI: in caso contrario, gli organismi di ricerca sono equiparati alle imprese e beneficeranno dei massimali di aiuto qui previsti a seconda della corrispondente dimensione di impresa.

¹¹ Nel caso di progetti pluriennali, a conclusione dell’attività prevista nel work package ammesso a finanziamento.

¹² Vedi nota 11

Solo ed esclusivamente nel caso di Università e di altri soggetti pubblici il contributo potrà essere erogato in una prima quota, pari al 40% del contributo, a titolo di anticipazione; la seconda quota sarà erogata a conclusione del progetto (dietro presentazione di rendicontazione che dimostri l'avvenuta, integrale realizzazione delle spese ammesse a beneficiare dell'intervento).

Per le piccole imprese - nei limiti dell'intensità di aiuto indicata nella precedente tabella - il contributo massimo concedibile a fondo perduto è pari € 300.000.

Per le medie imprese - nei limiti dell'intensità di aiuto indicata nella precedente tabella - il contributo massimo concedibile a fondo perduto è pari € 350.000.

Per le grandi imprese - nei limiti dell'intensità di aiuto indicata nella precedente tabella - il contributo massimo concedibile a fondo perduto è pari € 350.000.

Per gli organismi di ricerca - nei limiti dell'intensità di aiuto indicata nella precedente tabella - il contributo massimo concedibile a fondo perduto è pari € 200.000.

Per i progetti in collaborazione il contributo massimo concedibile a fondo perduto per l'intera aggregazione è pari di € 1.200.000.

• ***Opzione 2 [finanziamento a fondo perduto integrato da finanziamento agevolato (fondo rotativo regionale + finanziamento bancario)]***

Possono accedere a questa opzione le piccole, medie e grandi imprese

In alternativa al fondo perduto il contributo può essere concesso in forma di fondo perduto integrato da finanziamento agevolato (70% fondo rotativo regionale a tasso zero + 30% finanziamento bancario).

Il fondo perduto è concesso nella misura del 50% dei massimali stabiliti nella tabella riportata al precedente paragrafo 6.

Il fondo rotativo regionale, integrato dal finanziamento bancario, è concesso fino ad un ammontare corrispondente alle spese considerate ammissibili non coperte dal contributo a fondo perduto, e comunque entro i limiti di massimale previsti nella tabella riportata nel precedente paragrafo 6.

Il fondo perduto è erogato in due soluzioni: la prima pari al 50% del contributo (dietro rendicontazione di un importo percentualmente analogo di spese ammissibili), la seconda a conclusione del progetto ^(vedi nota 11) (dietro presentazione di rendicontazione che dimostri l'avvenuta, integrale realizzazione delle spese ammesse a beneficiare dell'intervento).

In ogni caso, l'effettiva erogazione della quota di contributo spettante a saldo è subordinata alla conclusione del progetto nel suo complesso ^(vedi nota 11) ed all'esito positivo di una verifica tecnico-scientifica.

L'intero ammontare del fondo rotativo regionale è erogato, contestualmente al finanziamento bancario, dalla banca prescelta dal beneficiario e convenzionata con il gestore, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile¹³, incondizionata ed escutibile a prima richiesta secondo lo schema fornito dal Gestore, di importo pari all'ammontare del fondo rotativo erogato in anticipazione, maggiorato degli interessi determinati in misura corrispondente al tasso di riferimento determinato dalla Banca Centrale Europea, ed emessa per un periodo pari a 12 mesi. La garanzia sarà svincolata (anche prima della scadenza dei 12 mesi) ad avvenuta approvazione, da parte di Finpiemonte, della rendicontazione di un ammontare di spese corrispondente al fondo rotativo erogato; a tal fine la garanzia dovrà contenere una clausola di rinnovo automatico oltre il periodo di 12 mesi e fino all'avvenuta approvazione, da parte di Finpiemonte, della rendicontazione di un ammontare di spese corrispondente al fondo rotativo erogato.

L'importo del finanziamento erogato dovrà essere rimborsato, decorsi 12 mesi dalla data di accredito, in 5 anni di cui 1 di preammortamento.

In particolare l'impresa dovrà rimborsare il suddetto l'importo – secondo il piano di restituzione predisposto dall'istituto erogante - in rate trimestrali posticipate.

8. Effetto di incentivazione per le grandi imprese

L'agevolazione alle grandi imprese può essere concessa solo se sia dimostrato l'effetto di incentivazione dell'aiuto sulla base di un'analisi controfattuale fra due situazioni caratterizzate rispettivamente dalla presenza e dall'assenza di aiuti: a tal fine deve risultare soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

- a) aumento delle dimensioni del progetto: aumento dei costi totali del progetto (senza diminuzione delle spese sostenute dal beneficiario rispetto a una situazione senza aiuti); aumento del numero di persone assegnate ad attività di RSI;

¹³ Sono ammissibili le spese relative all'accensione di polizze fidejussorie, rese obbligatorie nell'ambito del bando, solo nel caso in cui la polizza sia prestata da banche, assicurazioni e dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo speciale di cui all'art. 107 del D.lgs n. 385/2003 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" e s.m.i.

- b) aumento della portata: aumento del numero di elementi che costituiscono i risultati attesi del progetto; un progetto più ambizioso, caratterizzato da una probabilità maggiore di scoperta scientifica o tecnologica o da un rischio di insuccesso più elevato (in particolare a causa del rischio più elevato inerente al progetto di ricerca, alla lunga durata del progetto e all'incertezza dei risultati);
- c) aumento del ritmo: tempi più ridotti per il completamento del progetto rispetto alla realizzazione del medesimo senza aiuti;
- d) aumento dell'importo totale della spesa di RSI: aumento della spesa totale di RSI da parte del beneficiario dell'aiuto; modifiche dello stanziamento impegnato per il progetto (senza una corrispondente diminuzione degli stanziamenti per altri progetti); aumento delle spese di RSI sostenute dal beneficiario dell'aiuto rispetto al fatturato totale.

L'effetto di incentivazione sarà valutato in sede di valutazione del progetto di ricerca, avvalendosi dei dati forniti dall'impresa nell'ambito di apposita modulistica e verificato prima dell'erogazione dell'ultima tranche del contributo in base a relazioni presentate dall'impresa beneficiaria indicanti le attività di ricerca e sviluppo addizionali svolte come risultato diretto dell'aiuto ricevuto.

9. Regole di amilo

L'agevolazione è cumulabile con qualsiasi altra agevolazione integrante aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 TCE sia essa fiscale, contributiva o finanziaria statale, regionale, provinciale o di altri enti pubblici nel rispetto dei massimali stabiliti dalla Disciplina RSI. Il credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo introdotto con la legge finanziaria 2007 e basato sulla decisione della Commissione europea dell' 11 dicembre 2007 C(2007) 6042 def. relativa all' Aiuto di Stato N 507/2007 – Italia è cumulabile nei limiti delle spese ammissibili del progetto di ricerca agevolato.

II.A.3 Progetti di innovazione di prodotto/processo.

1. Descrizione

Sono finanziati progetti/programmi organici di investimento finalizzati ad introdurre innovazioni nei prodotti e nei processi

Linea A: Innovazione di prodotto/servizio

Innovazione di prodotto/servizio: consiste nell'introduzione di un bene o un servizio nuovo o significativamente migliorato rispetto alle attuali caratteristiche o usi del mercato di riferimento. Per nuovo prodotto si intende un bene o un servizio (o una loro combinazione) che differisce significativamente nelle proprie caratteristiche o usi dai beni o servizi precedentemente prodotti sia dall'impresa stessa che da altre imprese nel mercato di riferimento.

L'innovazione di prodotto deve conseguire ad attività di ricerca e sviluppo pregresse e finanziate dalla Regione Piemonte o dalla applicazione delle tipologie di servizio di cui alla macrocategoria 2, in particolare lettera c) *“servizi di supporto all'ideazione e all'introduzione sul mercato di nuovi prodotti/servizi”*.

Linea B: Innovazione di processo¹⁴

Innovazione di processo: consiste nell'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature e/o nel software). Non costituiscono innovazione cambiamenti o miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio attraverso l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dell'impianto, i cambiamenti derivanti puramente da cambiamenti di prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche stagionali o altri cambiamenti ciclici, la commercializzazione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati.

2. Beneficiari

Piccole e medie imprese. Le grandi imprese sono ammessi a presentare domanda solo se in collaborazione con un numero significativo di piccole e medie imprese e se il progetto è in grado di generare ricadute effettive a favore delle PMI stesse. L'adeguata presenza di PMI sarà valutata dal CVM anche in relazione alle specifiche caratteristiche del dominio scientifico e tecnologico del polo di riferimento.

¹⁴ Il progetto di innovazione deve essere diretto a rendere il processo più efficiente oppure ad adeguarlo alla produzione di nuovi prodotti. Possono rientrare gli investimenti finalizzati: all'acquisizione e all'applicazione di conoscenze e di tecnologie presenti in altri settori produttivi od in altri ambiti; all'acquisizione e all'applicazione al processo produttivo di servizi informatici e altri servizi tecnico-scientifici; all'acquisizione e all'applicazione al processo produttivo di beni e servizi che consentano un miglioramento del processo produttivo in quanto tale o che sono essenziali per l'innovazione di prodotto.

3. Caratteristiche dei progetti

Il costo complessivo (in termini di spese ammissibili) del singolo progetto non potrà essere inferiore a 200.000 euro.

La durata dei progetti non potrà essere superiore a 24 mesi.

I progetti di durata biennale dovranno prevedere obbligatoriamente una articolazione annuale dell'intervento, che costituiranno l'unità amministrativa oggetto di finanziamento.

Nel caso quindi di progetti di durata biennale la valutazione da parte del CVM per l'approvazione del relativo programma annuale sarà riferita all'intero progetto. In caso di valutazione positiva il costo dell'intero progetto sarà inserito nel budget virtuale attribuito al polo di riferimento. Il budget virtuale associato ad un determinato programma annuale potrà dunque prevedere, attraverso lo stanziamento teorico delle corrispondenti risorse, l'eventuale copertura dei costi totali relativi all'intera durata del progetto.

L'atto formale di ammissione al finanziamento riguarderà solo la prima annualità di finanziamento. Il finanziamento della annualità successiva dovrà essere definito con l'assunzione di un nuovo atto formale. Quest'ultimo, a seguito di esito positivo del monitoraggio effettuato dal CVM secondo le condizioni specificate alla Fase II dell'Allegato 1, potrà essere assunto automaticamente, sempre che non siano nel frattempo intervenute le condizioni previste per la revoca del finanziamento di cui al paragrafo I.8 della Sezione I.

4. Ruolo dei soggetti gestori

I soggetti gestori dei poli di innovazione non possono in nessun caso beneficiare dei finanziamenti previsti nella presente sottosezione¹⁵.

Nell'ambito dei progetti proposti a finanziamento dai soggetti aggregati ai poli, i soggetti gestori dei poli di innovazione possono fornire esclusivamente servizi di consulenza e servizi equivalenti come specificati alla lettera c) del successivo paragrafo 4 (Costi ammissibili), nel limite massimo del 30% dei costi complessivi ammissibili. I soggetti gestori possono fornire tali servizi a prezzo di mercato, o anche ad un prezzo inferiore purché tale da coprire almeno i costi sostenuti (al netto degli aiuti ricevuti per gli investimenti in infrastrutture per la ricerca).

¹⁵ Nel caso di ambiti tecnologici ancora molto lontani dal mercato e privi di prospettive immediate e dirette di sbocco commerciale, è fatta salva la possibilità per il CVM di consentire al soggetto gestore la compartecipazione a progetti di ricerca. Tale eccezione alla regola generale potrà tuttavia verificarsi solo nel caso in cui il soggetto gestore possa oggettivamente dimostrare di disporre di un'unità di ricerca ad hoc e di possedere le idonee risorse interne e le competenze tecnico-scientifiche necessarie allo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo proposte.

5. Costi ammissibili

Sono ammissibili i seguenti costi:

- a) personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto di innovazione);
- b) macchinari, impianti e attrezzature strettamente funzionali al progetto di innovazione;
- c) servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto di innovazione, compresi i servizi di ricerca contrattuale, le competenze tecniche ed i brevetti, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione;
- d) costi per la polizza fideiussoria.

Per tutti gli interventi è sempre escluso l'ammontare relativo all'IVA (a meno che non risulti indebitabile per l'impresa) e altro onere accessorio, fiscale o finanziario.

6. Intensità, forma e misura dell'agevolazione

Linea A) Innovazione di prodotto

1. Per quanto riguarda i costi del personale (di cui al paragrafo 5.a) l'agevolazione è concessa nel limite del 50% dei costi ammissibili ed ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»).

2. Per quanto riguarda le spese di cui al paragrafo 5.b e l'acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate (di cui al punto 5c), tutte strettamente connesse alla diversificazione della produzione di uno stabilimento, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi o alla trasformazione fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente, l'agevolazione è concessa ai sensi del Regolamento (CE) 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (Regolamento generale di esenzione per categoria) in GUUE L214 del 9.8.2008 ed in particolare a norma dell'articolo 13, per le imprese aventi unità operative in aree 87.3.c, o a norma dell'articolo 15 con i seguenti massimali.

Beneficiari	Intensità massima dell'aiuto	
	Altre aree	Aree 87.3.c
PI	20%	30%
MI	10%	20%
GI (solo in collaborazione con PMI)	10%	10%

Per essere considerati costi ammissibili ai sensi del Regolamento (CE) 800/08 gli acquisti di attivi immateriali (brevetti, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate) devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:

- essere utilizzati esclusivamente nell'impresa beneficiaria degli aiuti; gli aiuti a finalità regionale agli investimenti devono essere utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
- essere considerati ammortizzabili;

- c) essere acquistati da terzi a condizioni di mercato, senza che l'acquirente sia in posizione tale da esercitare il controllo, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio sul venditore o viceversa;
- d) devono figurare all'attivo dell'impresa per un periodo di almeno tre anni. Nel caso degli aiuti a finalità regionale agli investimenti, devono figurare all'attivo dell'impresa e restare nello stabilimento beneficiario degli aiuti per un periodo di almeno cinque anni o di tre anni per le PMI.

Gli investimenti di cui al presente punto effettuati da grandi imprese localizzate al di fuori delle aree 87.3c e in collaborazione con PMI, sono agevolabili con una intensità massima di aiuto del 10% ed ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»).

3. Per quanto riguarda le attività consulenziali previste nel paragrafo 5c l'agevolazione è concessa alle PMI, ai sensi del Regolamento (CE) 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (Regolamento generale di esenzione per categoria) in GUUE L214 del 9.8.2008 ed in particolare a norma dell'articolo 26 con il massimale del 30%. Gli investimenti di cui al presente punto effettuati da grandi imprese in collaborazione con PMI sono agevolabili con una intensità massima di aiuto del 30% ed ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»).

Il contributo massimo è pari a 100.000 euro per ogni soggetto. In caso di collaborazione tra più imprese il contributo massimo è pari a 300.000 per l'intera compagine (fermo restando il contributo massimo di 100.000 euro per ogni soggetto).

Linea B) Innovazione di processo

Per quanto riguarda le innovazioni di processo e l'organizzazione nei servizi, l'agevolazione è concessa a concorrenza delle seguenti intensità di aiuto, ai sensi del punto 5.5 della Disciplina RSI, ed entro il limite di 100.000 euro. In caso di collaborazione tra più imprese il contributo massimo è pari a 300.000 per l'intera compagine (fermo restando il contributo massimo di 100.000 euro per ogni soggetto).

Beneficiari	Intensità massima dell'aiuto
PI	35%
MI	25%
GI (solo in collaborazione con PMI)	15%

Nel caso di progetti di collaborazione tra grandi imprese e PMI, queste ultime devono sostenere almeno il 30 % del totale dei costi ammissibili.

Devono essere soddisfatte le seguenti condizioni da illustrarsi al momento della presentazione del progetto:

- a) l'innovazione dell'organizzazione nei servizi deve sempre essere legata all'uso e allo sfruttamento delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nell'ottica di modificare l'organizzazione;
- b) l'innovazione deve assumere la forma di un progetto, diretto da un capo progetto identificato e qualificato; anche i costi del progetto devono essere identificati;
- c) il progetto sovvenzionato deve portare all'elaborazione di una norma, di un modello, di una metodologia o di un concetto commerciale, che si possa riprodurre in maniera sistematica e, ove possibile, omologare e depositare;
- d) l'innovazione dei processi o dell'organizzazione deve rappresentare una novità o un sensibile miglioramento rispetto allo stato dell'arte del settore interessato nella Comunità¹⁶.
- e) il progetto di innovazione dei processi o dell'organizzazione deve comportare un grado di rischio evidente.

Tuttavia, in caso di innovazione dell'organizzazione nei servizi, i costi degli strumenti e delle attrezzature coprono esclusivamente i costi degli strumenti e delle attrezzature TIC.

Non possono beneficiare di aiuti di Stato le modifiche ordinarie o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentano miglioramenti.

7. Modalità di erogazione

Il contributo a fondo perduto, nel limite del massimale di aiuto consentito, è erogato dietro rendicontazione delle relative spese ammissibili in due soluzioni: la prima pari al 50% (dietro

¹⁶ A tal fine il progetto dovrà dimostrare, la novità ad esempio sulla base di una descrizione dettagliata dell'innovazione, comparata con le altre tecniche dei processi o dell'organizzazione attualmente utilizzate da altre imprese dello stesso settore;

rendicontazione di un importo percentualmente analogo di spese ammissibili); la seconda a conclusione del progetto ¹⁷(dietro presentazione di rendicontazione che dimostri l'avvenuta, integrale realizzazione delle spese ammesse a beneficiare dell'intervento).

In ogni caso, l'effettiva erogazione della quota di contributo spettante a saldo è subordinata alla conclusione del progetto nel suo complesso¹⁸ ed all'esito positivo di una verifica tecnico-scientifica.

II.A.4 - Progetti per l'innovazione di prodotti e processi attraverso l'interazione con l'utente

1. Descrizione

Sono finanziati progetti orientati a coinvolgere gli utenti in tutte le fasi del processo innovativo e a favorire la collaborazione co-creativa con gli utenti dei prodotti e dei servizi, con l'obiettivo di migliorare la capacità delle imprese di individuare e definire i bisogni degli utenti e l'abilità di tradurre gli stessi in caratteristiche tecnico/funzionali di nuovi prodotti e servizi. Il coinvolgimento nel processo innovativo degli utenti aumenta, infatti, la probabilità di successo dell'innovazione, rendendola più orientata ai suoi bisogni; in questo modo, può far risparmiare tempi e costi (legati al progressivo perfezionamento dell'idea innovativa), può permettere di ridurre tentativi destinati al fallimento, può semplificare il lavoro di vendita nel momento in cui il nuovo prodotto è pronto per l'introduzione nel mercato, può stimolare il management a focalizzarsi sull'attività innovativa, rendendo il processo di sviluppo più rapido.

In particolare possono essere finanziati le seguenti tipologie di progetti:

- creazione e gestione di Living Labs, intesi come contesti aperti di progettazione, sperimentazione e validazione di nuovi prodotti e servizi, in cui gli utenti possono interagire e sperimentare con tali prodotti e servizi, fornendo feedback importanti per la loro messa a punto e successiva commercializzazione;
- sviluppo e gestione di piattaforme di co-creazione collaborativa con gli utenti.

2. Beneficiari

Piccole e medie imprese. Le grandi imprese e gli organismi di ricerca sono ammessi a presentare domanda solo se in collaborazione con un numero significativo di piccole e medie imprese e se il

¹⁷ Nel caso di progetti biennali, a conclusione dell'attività prevista nel work package ammesso a finanziamento.

¹⁸ Vedi nota 12

progetto è in grado di generare ricadute effettive a favore delle PMI stesse. L'adeguata presenza di PMI sarà valutata dal CVM anche in relazione alle specifiche caratteristiche del dominio scientifico e tecnologico del polo di riferimento.

3. Ruolo dei soggetti gestori

I soggetti gestori dei poli di innovazione non possono in nessun caso beneficiare dei finanziamenti previsti nella presente sottosezione.

Nell'ambito dei progetti proposti a finanziamento dai soggetti aggregati ai poli, i soggetti gestori dei poli di innovazione possono fornire esclusivamente servizi di consulenza e servizi equivalenti come specificati alla lettera c) del successivo paragrafo 5 (Costi ammissibili), nel limite massimo del 30% dei costi complessivi ammissibili. I soggetti gestori possono fornire tali servizi a prezzo di mercato, o anche ad un prezzo inferiore purché tale da coprire almeno i costi sostenuti (al netto degli aiuti ricevuti per gli investimenti in infrastrutture per la ricerca).

4. Caratteristiche dei progetti

Il costo complessivo progetti del singolo progetto non potrà essere inferiore a 100.000 euro.

La durata dei progetti non potrà essere superiore a 12 mesi

5. Costi ammissibili

Sono ammissibili i seguenti costi:

- a) personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto di ricerca);
- b) strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;
- c) servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dello studio di fattibilità tecnica, compresi i servizi di ricerca contrattuale, le competenze tecniche ed i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione;
- d) spese di viaggio e altre spese strettamente legate alla partecipazione al progetto di ricerca nella misura massima del 10% delle spese di personale ammissibili.
- e) spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca a condizione che configurino costi effettivi relativi all'esecuzione delle attività progettuali e che vengano imputate con calcolo pro-rata al progetto, secondo un metodo non forfettario, bensì equo, corretto e debitamente giustificato. Esse sono ammissibili nella misura massima del 10% delle spese ammissibili;
- f) altri costi d'esercizio, inclusi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili all'attività di ricerca.

Per tutti gli interventi è sempre escluso l'ammontare relativo all'IVA (a meno che non risulti indetraibile per l'impresa) e a qualsiasi altro onere accessorio, fiscale o finanziario.

6. Intensità, forma e misura dell'agevolazione

L'agevolazione è concessa nel limite del 50% dei costi ammissibili ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»).

L'agevolazione è concessa sotto forma di contributo a fondo perduto.

Il contributo massimo è pari a 30.000 euro per ogni soggetto. In caso di collaborazione tra più imprese il contributo massimo è pari a 100.000 per l'intera compagine (fermo restando il contributo massimo di 30.000 euro per ogni soggetto).

7. Modalità di erogazione

Il contributo è erogato in una unica soluzione a seguito della presentazione e verifica da parte di Finpiemonte della rendicontazione dei costi totali riconosciuti ammissibili.

Sotto-sezione II.B - Servizi per la ricerca e l'innovazione

Le domande di finanziamento relative a servizi per la ricerca e l'innovazione potranno essere presentate a decorrere dall'atto di approvazione del programma annuale e secondo le tempistiche che saranno successivamente specificate.

A differenza di quanto previsto per i progetti per la ricerca e l'innovazione, nel caso dei servizi per la ricerca e l'innovazione, è prevista la possibilità di presentare domande per l'accesso al finanziamento non già incluse nel programma annuale presentato dal soggetto gestore e approvato dal CVM. Tali domande comunque, solo ed esclusivamente dopo essere state certificate dal soggetto gestore come coerenti con le traiettorie progettuali e le linee di sviluppo del polo di appartenenza, potranno essere presentate direttamente a Finpiemonte, che procederà alla relativa istruttoria con il supporto degli specifici esperti di settore ai sensi di quanto previsto all'art. I.6 della Sezione I del presente Disciplinare. Tali domande non potranno tuttavia eccedere complessivamente il 10% dell'ammontare del budget virtuale assegnato al relativo programma annuale. Le domande presentate successivamente al raggiungimento dell'ammontare massimo finanziabile (10% del budget virtuale) non potranno accedere alla fase di istruttoria. E' compito del gestore coordinare le attività dei propri soggetti aggregati in questa fase, verificando che il tetto massimo del 10% del budget virtuale non venga superato.

1) Beneficiari

Ai servizi di cui alla presente sotto-sezione possono accedere esclusivamente le PMI aggregate ai poli di innovazione.

2) Ruolo dei soggetti gestori

I soggetti gestori non possono configurarsi come erogatori dei servizi per la ricerca e l'innovazione previsti nella presente sotto-sezione.

3) Modalità di erogazione

Per tutte le tipologie di servizi per la ricerca e l'innovazione di cui alla presente Sotto-sezione il contributo è erogato in una unica soluzione a seguito della presentazione e della verifica da parte di Finpiemonte della rendicontazione dei costi totali riconosciuti ammissibili.

4) Modalità di scelta del fornitore

Fatte salve le modalità specifiche previste per i servizi di cui al paragrafo “II.B.6 - *Mobilità di personale qualificato nella ricerca e innovazione*”, l’impresa ha la facoltà di scegliere il fornitore ritenuto più idoneo. La verifica del possesso dei requisiti di idoneità e delle specifiche competenze necessarie all’erogazione dei servizi, che dovrà essere pre-accertata dal soggetto gestore, sarà effettuata da Finpiemonte S.p.A. con il supporto degli esperti di settore sulla base delle informazioni e della documentazione richieste nella modulistica di cui al punto b) del paragrafo I.5 della Sezione I.

Nel seguito si riportano le schede descrittive di dettaglio e le modalità di agevolazione relative alle specifiche iniziative ammissibili.

II.B.1 – Servizi di gestione della proprietà intellettuale

1. Descrizione

I servizi di gestione della proprietà intellettuale sono finalizzati ad aiutare le imprese nella gestione della proprietà intellettuale, dalla decisione di adottare strumenti di tutela fino alla gestione strategica della proprietà intellettuale acquisita.

Sono individuate tre diverse componenti di servizio:

- a) attività preliminari alla decisione di adottare strumenti di tutela della proprietà intellettuale attività di assistenza tecnico-giuridica sull’ottenimento della brevettazione;
- b) attività di assistenza tecnico-giuridica sull’ottenimento e estensione della brevettazione;
- c) attività di supporto alla valorizzazione e consulenza tecnico-strategica e legale sulla gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale.

Per favorire una maggiore efficacia della misura la Regione, attraverso Finpiemonte, realizzerà attività seminariali rivolte ai soggetti gestori dei poli e ai soggetti aggregati ai poli sulle seguenti tematiche:

- tipologie disponibili;
- aspetti giuridici e procedurali delle diverse forme;

- vantaggi e opportunità di ciascuna specifica forma di tutela e indicazione dei criteri che presiedono alla scelta dei canali possibili di protezione in rapporto ai costi, alla dimensione del mercato, alla possibilità di enforcement, al tasso di obsolescenza dei prodotti protetti;
- tecniche di protezione del background e di condivisione del foreground nei progetti cooperativi di ricerca e sviluppo con pluralità di attori pubblici e privati.

2. Costi ammissibili

Per la componente di servizio “a): attività preliminari alla decisione di adottare strumenti di tutela della proprietà intellettuale” sono considerate ammissibili tutte le spese riferibili alle attività di consulenza esterne sui seguenti aspetti:

- identificazione e delimitazione del trovato e del perimetro di proteggibilità;
- individuazione delle forme alternative possibili per la protezione;
- selezione della forma ritenuta più opportuna, anche in rapporto alla strategia di sfruttamento prescelta;
- verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per la forma di protezione prescelta;
- eventuale studio del patent landscape e dei concorrenti, mediante tecniche di patent business intelligence;
- citation analysis, network analysis;
- valutazione dei rischi connessi con lo sfruttamento del trovato e, in particolar modo, della cosiddetta libertà di attuazione (freedom of operation);
- conduzione di studi di scenario brevettuale e tecnologico;
- portfolio mining finalizzato alla decisione aziendale di abbandono o sfruttamento negoziale.

Per la componente di servizio “b): attività di assistenza tecnico-giuridica sull’ottenimento e estensione di diritti di proprietà intellettuale” sono ammissibili a finanziamento attività di assistenza tecnico-giuridica sui seguenti aspetti:

- ottenimento di brevetti europei/internazionali.
- estensione internazionale di un brevetto nazionale.

In particolare sono ammissibili i seguenti costi:

- per l’ottenimento di brevetti europei/internazionali: spese di consulenza, incluse le spese amministrative (tasse, diritti, imposte di bollo da sostenersi in relazione al deposito delle domande), spese per traduzioni. Il solo deposito del brevetto italiano ed il successivo

attestato di brevetto da parte dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi non costituirà elemento sufficiente per l'erogazione del contributo; pertanto, i costi relativi al deposito del brevetto italiano saranno considerati ammissibili solo e soltanto qualora sostenuti per l'acquisizione di priorità sul brevetto europeo e/o internazionale ed unicamente a seguito dell'avvenuto deposito della domanda in estensione;

- per l'estensione internazionale di un brevetto nazionale: sono comprese le spese di deposito ed espletamento della procedura di estensione, purché avvengano entro 12 mesi dalla richiesta del contributo.

Per la componente di servizio *“c) attività di supporto alla valorizzazione e consulenza tecnico-strategica e legale sulla gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale”* sono considerate ammissibili tutte le spese riferibili alle attività di consulenza esterne sui seguenti aspetti:

- individuazione e implementazione delle migliori strategie di sfruttamento commerciale del portafoglio brevettuale (o di proprietà intellettuale in genere) di un'impresa;
- difesa dei diritti di proprietà intellettuale detenuti contro contraffazioni da parte di terzi, mediante azioni stragiudiziali, giudiziali, doganali;
- acquisizione di diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi (out-licensing) o cessione a terzi di diritti di proprietà intellettuale detenuti dall'impresa, mediante azioni di marketing e conduzione delle fasi della negoziazione;
- ottenimento di licenza d'uso su diritti di proprietà intellettuale detenuti da terzi (in-licensing) o acquisizione mediante cessione di diritti di proprietà intellettuale altrui;
- supporto nella partecipazione ai processi di standardizzazione e certificazione dei brevetti soggetti a standard tecnici.

3. Intensità, forma e misura dell'agevolazione

L'agevolazione è concessa nel limite del 50% dei costi ammissibili in forma di contributo a fondo perduto. Il contributo massimo è pari a 30.000 euro per ogni impresa.

4. Base giuridica comunitaria per la concessione dell'aiuto.

Per le componenti di servizio a) e c) il contributo è concesso ai sensi del paragrafo 5.6 della Disciplina Comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01).

Per la componente di servizio b) il contributo è concesso ai sensi del paragrafo 5.6 della Disciplina Comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01) per le spese di consulenza e ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis») per le spese amministrative (tasse, diritti, imposte di bollo da sostenersi in relazione al deposito delle domande) e per le spese per traduzioni.

II.B.2 – Servizi di technology intelligence

1. Descrizione

Sono servizi di analisi e monitoraggio degli scenari e delle opportunità tecnologiche rilevanti per le imprese con l'obiettivo di generare e valutare una serie di possibili soluzioni non convenzionali ed innovative da implementare a livello di prodotto e processo e fornire dunque alle imprese, anche in forma aggregata, un utile strumento per la pianificazione dei loro possibili obiettivi strategici di innovazione.

Sono individuate le seguenti componenti di servizio:

- attività di analisi dei processi/prodotti per la definizione di modelli funzionali per individuare in modo sistematico le potenzialità innovative dell'impresa nonché le migliori opportunità tecniche e tecnologiche, anche importate da altri settori industriali;
- ricostruzione dello stato dell'arte della tecnologia e della ricerca nelle aree tecnico-scientifiche pertinenti evidenziando quali soggetti abbiano investito e sviluppato nuova conoscenza in tecnologie di potenziale interesse per l'impresa e con quali risultati;
- definizione delle potenziali opportunità tecnologiche e delle linee guida per la successiva eventuale implementazione;
- valutazione delle soluzioni identificate attraverso analisi di opportunità e di rischio (SWOT) fino a definire le soluzioni a maggiore potenziale per una eventuale successiva implementazione;
- individuazione di possibili interlocutori qualificati per la fornitura delle tecnologie necessarie nelle successive eventuali fasi di progettazione di dettaglio, prototipazione e validazione;
- analisi di scenario e di prospezione tecnologica finalizzate a individuare le traiettorie di sviluppo tecnologico più promettenti.

2. Costi ammissibili

Sono considerate ammissibili tutte le spese riferibili alle attività di consulenza esterne elencate nel paragrafo precedente.

3. Intensità, forma e misura dell'agevolazione

L'agevolazione è concessa nel limite del 50% dei costi ammissibili in forma di contributo a fondo perduto. Il contributo massimo è pari a 20.000 euro per ogni impresa. In caso di collaborazione tra più imprese il contributo massimo è pari a 150.000 per l'intera compagine (fermo restando il contributo massimo di 20.000 euro per ogni soggetto).

4. Base giuridica comunitaria per la concessione dell'aiuto

Il contributo a fondo perduto è concesso ai sensi del Regolamento (CE) 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (Regolamento generale di esenzione per categoria) in GUUE L214 del 9.8.2008 ed in particolare a norma dell'articolo 26.

II.B.3 – Servizi di supporto all'ideazione e all'introduzione sul mercato di nuovi prodotti/servizi

1. Descrizione

Sono servizi finalizzati a supportare le imprese nei processi di generazione di nuove idee di prodotto e servizio e ridurre l'incertezza e il rischio associati alla introduzione di nuovi prodotti e servizi, in modo da aumentare la probabilità di successo di mercato.

Sono individuate le seguenti componenti di servizio:

- indagini di mercato qualitative e quantitative e metodi di previsione a lungo termine delle vendite;
- test di simulazione di mercato (SMT), finalizzati a stimare le potenzialità di un prodotto o servizio sul mercato, sulla base di un concept/product test o di una simulazione in ambiente controllato (è compreso lo sviluppo di sistemi di prototipazione virtuale per consentire alle aziende di testare il prodotto/servizio e sue varianti, ancora prima di aver realizzato un prototipo fisico);
- organizzazione e gestione di focus group.

2. Costi ammissibili

Sono considerate ammissibili tutte le spese riferibili alle attività di consulenza esterne elencate nel paragrafo precedente.

3. Intensità, forma e misura dell'agevolazione

L'agevolazione è concessa nel limite del 50% dei costi ammissibili in forma di contributo a fondo perduto. Il contributo massimo è pari a 20.000 euro per ogni impresa. In caso di collaborazione tra più imprese il contributo massimo è pari a 150.000 per l'intera compagine (fermo restando il contributo massimo di 20.000 euro per ogni soggetto).

4. Base giuridica comunitaria per la concessione dell'aiuto

Il contributo a fondo perduto è concesso ai sensi del Regolamento (CE) 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (Regolamento generale di esenzione per categoria) in GUUE L214 del 9.8.2008 ed in particolare a norma dell'articolo 26.

II.B.4 - Servizi di supporto all'utilizzo del design

1. Descrizione

Il servizio consiste in attività di analisi e consulenza finalizzate a promuovere e valorizzare l'uso strategico del design e della creatività nell'ambito dell'attività produttiva e innovativa delle imprese.

Sono individuate le seguenti componenti di servizio:

- check-up finalizzati a proporre soluzioni personalizzate e innovative per l'applicazione del design nei processi produttivi, distributivi e comunicativi delle imprese (anche attraverso l'individuazione di collaboratori, designer e fornitori);
- analisi personalizzata del catalogo, con suggerimenti per prodotti/servizi, soluzioni, miglioramenti, aggiunte di prodotti o eliminazioni di altri;
- ricerca di designer di supporto 'ad hoc', per il miglioramento delle qualità estetiche dei prodotti (product design) e della loro comunicazione (visual design) o della strategia aziendale (design management); analisi del marchio e suggerimenti per la gestione strategica

del prodotto/servizio (dal packaging, al “visual”, alla creazione di brochure e cataloghi), o dello sviluppo della comunicazione aziendale (gestione del brand e dell’immagine dell’impresa e/o punti vendita).

2. Costi ammissibili

Sono considerate ammissibili tutte le spese riferibili alle attività di consulenza esterne elencate nel paragrafo precedente.

3. Intensità, forma e misura dell’agevolazione

L’agevolazione è concessa nel limite del 50% dei costi ammissibili in forma di contributo a fondo perduto. Il contributo massimo è pari a 20.000 euro per ogni impresa.

4. Base giuridica comunitaria per la concessione dell’aiuto

Il contributo a fondo perduto è concesso ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore («de minimis»).

II.B.5 - Servizi per l’accesso a reti internazionali della conoscenza

1. Descrizione

Il servizio consiste nel supporto all’innovazione attraverso la messa a disposizione di strumenti – in termini sia di sistemi informatici e telematici sia di assistenza e consulenza specialistica – finalizzati a consentire l’accesso delle imprese a reti internazionali di conoscenza, secondo il paradigma dell’open innovation e del crowdsourcing, per la risoluzione dei problemi di innovazione tecnologica, di servizio, prodotto e processo.

Componenti di Servizio. Sono individuate le seguenti componenti di servizio che comprenderà l’accesso alle reti e l’attività di consulenza e assistenza specialistica in ordine ai seguenti aspetti:

- formulazione e revisione dei problemi tecnologici da risolvere;
- valutazione e selezione delle soluzioni proposte;
- gestione degli aspetti legali connessi alla transazione, in particolare per quanto riguarda il trasferimento di IPR dai solutori alle imprese richiedenti;

- traduzione e assistenza linguistica;
- definizione del premio per i solutori.

2. Costi ammissibili

Sono considerate ammissibili tutte le spese riferibili alle attività di consulenza esterne elencate nel paragrafo precedente.

3. Intensità, forma e misura dell'agevolazione

L'agevolazione è concessa nel limite del 75% dei costi ammissibili in forma di contributo a fondo perduto. Il contributo massimo è pari a 20.000 euro per ogni impresa.

4. Base giuridica comunitaria per la concessione dell'aiuto

Il contributo a fondo perduto è concesso ai sensi del paragrafo 5.6 della Disciplina Comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo innovazione (2006/C 323/01).

5. Modalità di scelta del fornitore del servizio

Il servizio sarà erogato da un unico fornitore individuato mediante procedura ad evidenza pubblica, dietro pagamento di un corrispettivo (da parte dei beneficiari del servizio) definito in sede di aggiudicazione.

Per favorire una maggiore efficacia della misura la Regione, attraverso Finpiemonte, prevede di finanziare preliminarmente un'attività di trasferimento di conoscenze e competenze ad alto contenuto specialistico ai soggetti gestori dei poli di innovazione. Tale attività è finalizzata all'acquisizione di competenze specialistiche e operative e sarà strutturata in una parte generale illustrativa sui principi e i modelli dell'open innovation e del crowdsourcing e in una parte specialistica idonea a fornire ai soggetti partecipanti le conoscenze (teoriche e pratiche) per la concreta gestione degli strumenti di accesso a reti internazionali di conoscenza.

I soggetti gestori avranno inoltre la possibilità di avvalersi di assistenza nell'attività di trasferimento di conoscenze e competenze che essi erogheranno direttamente alle imprese aggregate ai Poli di innovazione per facilitare l'utilizzo degli strumenti di accesso a reti internazionali di conoscenza. Tale servizio di assistenza potrà essere finanziato sui fondi destinati ai soggetti gestori.

II.B.6 – Mobilità di personale qualificato nella ricerca e innovazione

1. Descrizione

Il servizio consiste nella messa a disposizione, presso le PMI aggregate ai poli, di personale qualificato in materia di ricerca e innovazione. Il servizio è declinato in due linee:

Linea A) Aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato presso PMI aggregate al Polo.

Il servizio consiste nella messa a disposizione presso PMI di personale altamente qualificato¹⁹ da parte di un organismo di ricerca o di una grande impresa.

Il personale così individuato:

- a) non deve sostituire altro personale della PMI bensì essere assegnato a funzione nuova, creata nell'ambito dell'impresa beneficiaria, consistente in attività di ricerca, sviluppo, innovazione;
- b) deve aver lavorato per almeno due anni presso l'organismo di ricerca o la grande impresa che lo mette a disposizione.

L'acquisizione del personale può avvenire o tramite distacco o tramite assunzione.

Linea B) Aiuti per la messa a disposizione di personale qualificato nell'ambito della ricerca e innovazione presso le PMI aggregate al polo.

Il servizio consiste nel distaccamento o nell'assunzione di personale qualificato²⁰ ed operante nell'ambito della ricerca e dell'innovazione presso le PMI aggregate al polo di innovazione.

Il personale distaccato non deve sostituire altro personale dell'impresa bensì essere assegnato a funzione nuova, creata nell'ambito dell'impresa beneficiaria, consistente in attività di ricerca, sviluppo, innovazione.

¹⁹ Personale altamente qualificato: ricercatori, ingegneri, progettisti e direttori marketing, titolari di un diploma universitario e dotati di un'esperienza professionale di almeno 5 anni nel settore. La formazione per il dottorato vale come esperienza professionale;

²⁰ Ai fini della presente linea B) è considerato personale qualificato il ricercatore, l'ingegnere, il progettista, il titolare di un diploma universitario, dotati di un'esperienza professionale di almeno 2 anni presso un organismo di ricerca. La formazione per il dottorato vale come esperienza professionale.

2. Costi ammissibili

Sono considerati ammissibili i seguenti costi:

- Costo del lavoro lordo (inclusi oneri sociali e contributivi a carico dell'azienda) relativo all'utilizzazione o all'assunzione del personale;
- eventuali spese per l'agenzia di collocamento;
- l'indennità di mobilità per il personale messo a disposizione.

3. Intensità, forma e misura dell'agevolazione

Linea A)

L'agevolazione è concessa nel limite del 50% dei costi ammissibili per un periodo massimo di tre anni per impresa e per persona in forma di contributo a fondo perduto. Il contributo massimo è pari a 30.000 euro per ogni impresa.

Linea B)

L'agevolazione è concessa nel limite del 50% dei costi ammissibili in forma di contributo a fondo perduto. Il contributo massimo è pari a 20.000 euro per ogni impresa

4. Base giuridica comunitaria per la concessione dell'aiuto

Linea A)

Il contributo a fondo perduto è concesso ai sensi del paragrafo 5.7 della Disciplina Comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01).

Linea B)

Il contributo a fondo perduto è concesso ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»).

II.B.7 – Servizi di supporto per le nuove imprese innovatrici

1. Descrizione

Sono servizi di assistenza e consulenza specialistica destinati al sostegno delle nuove imprese innovatrici, come definite dal punto 5.4 della Disciplina Comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca.

Sono individuate le seguenti componenti di servizio di attività consulenziale su:

- business management e strategia di impresa;
- pianificazione finanziaria e controllo di gestione;
- aspetti legali, fiscali, contabili.

Un'impresa si definisce nuova impresa innovatrice se:

- a) è una piccola impresa esistente da meno di sei anni al momento della concessione dell'aiuto e;
- b) le spese di R&S rappresentano almeno il 15 % del totale delle sue spese operative in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione dell'aiuto oppure, nel caso di una «start-up» senza antefatti finanziari, nella revisione contabile del suo periodo fiscale corrente, quale certificato da un revisore dei conti esterno.

2. Costi ammissibili

Sono considerati ammissibili tutti i costi riferibili alle attività di consulenza esterne elencate nel paragrafo precedente.

3. Intensità, forma e misura dell'agevolazione

L'agevolazione è concessa nel limite del 75% dei costi ammissibili in forma di contributo a fondo perduto. Il contributo massimo è pari a 20.000 euro per ogni impresa.

4. Base giuridica comunitaria per la concessione dell'aiuto

Il contributo a fondo perduto è concesso ai sensi del paragrafo 5.4 della Disciplina Comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01).

5. Concessione con le altre sezioni del disciplinare

La piccola impresa innovatrice può richiedere tutti i servizi e le attività previste nei limiti descritti nelle sezioni precedenti. In ogni caso il totale di contributo a fondo perduto non potrà essere superiore a 400.000 euro.